REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni amministrative **2015**

Calendario delle operazioni elettorali

PRESENTAZIONE

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti previsti per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, a decorrere dall'avvio del procedimento elettorale e sino alla proclamazione degli eletti.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Il procedimento per la elezione degli organi dei comuni è disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

Calendario

Data			Giorni ante voto		Data			Giorni ante voto
1	aprile,	*mercoledì*	**60°**		**7**	maggio,	*giovedì*	**24°**
6	aprile,	*lunedì*	**55°**		**8**	maggio,	*venerdì*	**23°**
11	aprile,	*sabato*	**50°**		**9**	maggio,	*sabato*	**22°**
16	aprile,	*giovedì*	**45°**		**10**	maggio,	*domenica*	**21°**
17	aprile,	*venerdì*	**44°**		**11**	maggio,	*lunedì*	**20°**
18	aprile,	*sabato*	**43°**		**12**	maggio,	*martedì*	**19°**
19	aprile,	*domenica*	**42°**		**13**	maggio,	*mercoledì*	**18°**
20	aprile,	*lunedì*	**41°**		**14**	maggio,	*giovedì*	**17°**
21	aprile,	*martedì*	**40°**		**15**	maggio,	*venerdì*	**16°**
22	aprile,	*mercoledì*	**39°**		**16**	maggio,	*sabato*	**15°**
23	aprile,	*giovedì*	**38°**		**17**	maggio,	*domenica*	**14°**
24	aprile,	*venerdì*	**37°**		**18**	maggio,	*lunedì*	**13°**
25	aprile,	*sabato*	**36°**		**19**	maggio,	*martedì*	**12°**
26	aprile,	*domenica*	**35°**		**20**	maggio,	*mercoledì*	**11°**
27	aprile,	*lunedì*	**34°**		**21**	maggio,	*giovedì*	**10°**
28	aprile,	*martedì*	**33°**		**22**	maggio,	*venerdì*	**9°**
29	aprile,	*mercoledì*	**32°**		**23**	maggio,	*sabato*	**8°**
30	aprile,	*giovedì*	**31°**		**24**	maggio,	*domenica*	**7°**
1	maggio,	*venerdì*	**30°**		**25**	maggio,	*lunedì*	**6°**
2	maggio,	*sabato*	**29°**		**26**	maggio,	*martedì*	**5°**
3	maggio,	*domenica*	**28°**		**27**	maggio,	*mercoledì*	**4°**
4	maggio,	*lunedì*	**27°**		**28**	maggio,	*giovedì*	**3°**
5	maggio,	*martedì*	**26°**		**29**	maggio,	*venerdì*	**2°**
6	maggio,	*mercoledì*	**25°**		**30**	maggio,	*sabato*	**1°**

31 maggio 2015, *domenica*
giorno della votazione

Scadenze
dei principali adempimenti

per l'elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale
di domenica 31 maggio 2015

mercoledì 1 aprile *60° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Scade il termine** entro il quale la Giunta regionale fissa con deliberazione la data delle elezioni.

(art. 18, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19)

lunedì 6 aprile *55° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Inizia il periodo a partire dal quale il personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per lo svolgimento delle elezioni comunali, entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*fino al quinto giorno successivo a quello delle elezioni*).

(art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d, n. 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2001; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004 e artt. 44 e 83 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, sottoscritto il 7 dicembre 2006)

sabato 11 aprile *50° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Scade il termine entro il quale** l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca i comizi elettorali.

(art. 18, comma 2, della legge regionale n. 19/2013)

giovedì 16 aprile *45° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Il sindaco pubblica il manifesto di convocazione dei comizi elettorali**, con il quale è dato avviso agli elettori della data dell'elezione:

— turno unico di votazione: **domenica 31 maggio 2015**.

(art. 18, comma 4, della legge regionale 19/2013)

▶ **Inizia il periodo** durante il quale:

a) **il consiglio comunale** può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili *(fino all'elezione del nuovo consiglio)*;

(art. 38, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

b) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

c) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

1) in tutte le trasmissioni giornalistiche informative **la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali**, è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

(art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

3) **la trasmissione su mezzi radio-televisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 28/2000 *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

(art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

4) **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

d) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive locali** *(fino alla data di chiusura della campagna elettorale)*:

1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

(art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

2) **i programmi di informazione** devono garantire il pluralismo;

(art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

(art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1, e art. 6 del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

5) possono essere trasmessi **messaggi politici a titolo gratuito**;

(art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

e) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni)*.

Sono ammessi soltanto:

1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;

2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;

3) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

(art. 7 della legge 28/2000)

f) **il personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni comunali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(art 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

g) **i comuni**, su richiesta delle forze politiche che partecipano alla consultazione elettorale, mettono a disposizione, senza oneri a carico dei propri bilanci, locali di loro proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 79 della legge regionale 19/2013)

---

martedì 21 aprile

5° giorno successivo
a quello della pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi elettorali
(40° giorno antecedente quello della votazione)

▶ **Scade il termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea**, che intendono partecipare alle elezioni degli organi del comune in cui sono residenti, presentano al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune. [1]

(artt. 1, comma 1 e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197)
(art. 32, comma 2, della legge regionale 19/2013)

[1] I Paesi aderenti all'Unione Europea, oltre all'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

da	*dal*
martedì 21 aprile	*40°*
sino a	*al*
lunedì 11 maggio	*20° giorno antecedente quello della votazione*

- **Inizia il periodo in cui gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, se il luogo di dimora è situato nel territorio del comune.

  (art. 60, comma 2, legge regionale 19/2013)

---

lunedì 27 aprile	*34° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine per la eliminazione delle cause di ineleggibilità** (con l'eccezione del direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per i quali il termine è scaduto 180 giorni prima della data di scadenza del consiglio in carica).

  (art. 10, comma 2, della legge regionale 19/2013)
  (art. 60, commi 2 e 3, del testo unico 267/2000)

- **Ore 8.00 — Inizia la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale** presso la segreteria del comune.

  (art. 31, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

  (art. 31, comma 2, della legge regionale 19/2013)

- Inizia il periodo durante il quale:

  a) le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, con modalità e procedure stabilite in legge;

  (art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)
  (art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

---

martedì 28 aprile	*33° giorno antecedente quello della votazione*

- **Ore 12.00 — Scade il termine per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale** presso la segreteria del comune.

  (art. 31, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

(art. 31, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

mercoledì 29 aprile *1° giorno successivo a quello della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature (32° giorno antecedente quello della votazione)*

- **Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale** esamina le candidature presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

(art. 34 della legge regionale 19/2013)

- **Compiute le operazioni di esame delle candidature, la Commissione:**

a) **effettua il sorteggio,** alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a **ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso**, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a **ciascuna lista ammessa**;

(art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013)

b) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate, rispettivamente, al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione;

(art. 36, comma 1, della legge regionale 19/2013)

c) **trasmette al comune** l'elenco dei delegati e il programma amministrativo delle liste ammesse. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune.

(art. 36, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2013)

---

venerdì 1 maggio *30° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale la **giunta comunale** individua gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate solo dai candidati alla carica di sindaco e dalle liste che partecipano alla consultazione, in modo da consentire al responsabile dell'ufficio elettorale di assegnare gli spazi nei termini di legge.

(art. 77 della legge regionale 19/2013)
(art. 72, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28)

- **Scade il termine** per la **nomina, da parte del Presidente della Corte d'appello**, dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)
(art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

▶ **Inizia il periodo durante il quale:**

a) l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, compresi le sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 71 della legge regionale 28/2007)

b) è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 74 della legge regionale 28/2007)
(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

c) per un più agevole esercizio della propaganda elettorale è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 74 legge regionale 28/2007)

d) le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore.

(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

Le operazioni di seguito descritte in scadenza venerdì 1 e sabato 2 maggio si svolgono solo se la Commissione elettorale circondariale ha apportato modifiche o osservazioni alle liste in sede di esame delle candidature o ha richiesto la presentazione di un nuovo contrassegno.

---

venerdì 1 maggio *30° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Alle ore 12 scade il termine** entro il quale i delegati di lista presentano i nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati.

(art. 35, comma 1, della legge regionale 19/2013)

▶ **La Commissione elettorale circondariale** si riunisce per ammettere i nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati e per sentire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, per ammettere la correzione di errori materiali e decidere in modo definitivo.

(art. 35, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

sabato 2 maggio *29° giorno antecedente quello della votazione*
(termine ultimo per effettuazione sorteggio)

▶ **La Commissione elettorale circondariale:**

a) **effettua il sorteggio,** alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il**

sorteggio per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013)

b) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate, rispettivamente, al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione;

(art. 36, comma 1, della legge regionale 19/2013)

c) **trasmette al comune** l'elenco dei delegati e il programma amministrativo delle liste ammesse. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune.

(art. 36, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2013)

---

tra	*tra*
venerdì 1 maggio	*il 30°*
e	*e*
domenica 3 maggio	*il 28° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Entro i due giorni successivi alla ricezione** della comunicazione delle candidature ammesse, il **responsabile dell'ufficio elettorale** di ciascun comune delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di sindaco e delle liste ammesse.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 73 della legge regionale 28/2007)

---

mercoledì 6 maggio	*25° giorno antecedente quello della votazione* *(20° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)*

▶ **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la **cartolina-avviso** recante l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario di votazione.

(art. 20 della legge regionale 19/2013)

---

tra	*tra*
mercoledì 6 maggio	*il 25°*
e	*e*
lunedì 11 maggio	*il 20° giorno antecedente quello della votazione*

▶ Previo avviso al pubblico con manifesto affisso nell'albo pretorio con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede

alla nomina degli scrutatori compresi nell'apposito albo in numero pari a quello occorrente e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)
(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

---

lunedì 11 maggio *20° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine entro il quale:**

  a) **il Presidente della Corte d'appello** trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali;

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)
(art. 35, comma 4, del testo unico 361/1957)

  b) **gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, se il luogo di dimora è situato nel territorio del comune.

(art. 60, comma 2, della legge regionale 19/2013)

- **Il sindaco** appena ricevuta la dichiarazione di cui alla precedente lettera b), include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto a domicilio e rilascia ai richiedenti stessi l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi.

(art. 60, comma 4, della legge regionale 19/2013)

---

sabato 16 maggio *15° giorno antecedente quello della votazione*

- Inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori *(sino alla conclusione delle operazioni di voto)*.

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- Scade il termine entro il quale il sindaco, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina a coloro che sono stati nominati scrutatori. I sorteggiati devono comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo, entro 48 ore dalla notifica.

(art. 22, commi 2 e 4, della legge regionale 19/2013)
(art. 6, comma 3, della legge 95/1989)

giovedì 21 maggio *10° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale la Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione.

  (art. 40, della legge regionale 19/2013)

---

sabato 23 maggio *8° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine entro il quale il sindaco procede all'affissione** nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, secondo l'ordine del sorteggio.

  (art. 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2013)

---

giovedì 28 maggio *3° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

  (artt. 56, comma 2 e 61, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

venerdì 29 maggio *2° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** per la consegna alla segreteria del comune da parte dei delegati di lista delle designazioni dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione. La segreteria del comune ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione.

  (art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

---

da **venerdì 29 maggio** *sino a* **domenica 31 maggio**

dal venerdì antecedente il giorno della votazione sino al giorno della votazione compreso

- **Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nel giorno della votazione gli

uffici restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 8.00 alle ore 22.00).

(art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)

sabato 30 maggio *giorno antecedente quello della votazione*

- **Inizia il divieto di effettuare:**
  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
  d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

  (art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807)

- **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Scade il termine entro il quale il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione:
  a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi per consegnarli ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
  b) **rilascia** ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

  (artt. 56, comma 3 e 61, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Consegna ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione** del materiale occorrente per la votazione, compresi gli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei delegati di lista.

  (art. 42 della legge regionale 19/2013)

- **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, altresì, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione; procede all'autenticazione delle schede di votazione; depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

  (art. 45 della legge regionale 19/2013)

- **All'atto dell'insediamento del seggio — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, **fissa l'ora** in cui si procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti, fermo restando che gli stessi potranno votare se iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

  (artt. 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 19/2013)

- **Presentazione direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali** di sezione degli atti di designazione dei rappresentanti di lista, che non sono già stati presentati al segretario comunale.

  (art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate** il presidente provvede alla chiusura della sala di votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

  (art. 45, comma 4, della legge regionale 19/2013)

---

domenica 31 maggio *giorno della votazione*

- **Continuano ad essere vietati:**

  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;

  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;

  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;

  d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;

  e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)
  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore **8.00** alle ore **22.00** per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

  (art. 39 e art. 46, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- **Presentazione prima dell'inizio della votazione** direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista, che non sono già stati presentati al segretario comunale.

  (art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Il presidente**, riprende le operazioni elettorali e, alle **ore 8.00**, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle **ore 22.00**.

  (art. 46, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- **Ore 12.00 scade il termine** per la presentazione alla segreteria del comune, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Adunanza dei Presidenti.

  (art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Ore 22.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali della sezione e quindi dichiara chiusa la votazione.

  (art. 54 della legge regionale 19/2013)

- **Immediatamente dopo la chiusura della votazione — Il presidente dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio**.

  Successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate, e le deposita nella segreteria del comune. Effettuate tali operazioni il presidente chiude l'urna e la sala e rinvia lo scrutinio alle ore 8.00 del giorno successivo, lunedì.

  (art. 54, comma 1, e art. 55 della legge regionale 19/2013)

---

lunedì 1 giugno *1° giorno successivo alla votazione*

- **Il presidente alle ore 8.00** ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione e dà inizio alle operazioni di scrutinio. Lo scrutinio deve essere ultimato entro 12 ore.

  (art. 62, della legge regionale 19/2013)

- **Nei comuni con sezione unica il presidente**, al termine delle operazioni di scrutinio, **proclama gli eletti**.

  (art. 68, comma 6, della legge regionale 19/2013)

---

lunedì 1 giugno *1° giorno successivo alla votazione (o, al più tardi, entro il martedì)*

- **L'Adunanza dei Presidenti** compie le operazioni di assegnazione dei seggi e proclama gli eletti.

  (art. 68, della legge regionale 19/2013)

---

giovedì 4 giugno *3° giorno successivo alla proclamazione degli eletti*

- **Il sindaco** — Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.

  (art. 72 della legge regionale 19/2013)